



A.A. 2020-2021

CIRCOLARE N. 16

Ai Professori
Al Personale TA
Agli Studenti

Oggetto: applicazione del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe o diversa normativa di riferimento) per tutto il personale (docenti, accompagnatori, amministrativi, coadiutori) e per gli studenti degli Istituti AFAM (tutti i corsi) l'accesso all'Istituto avverrà con "green pass"**.

Si ricorda che le violazioni di quanto disposto possono assumere, secondo i casi, risvolti sanzionatori di ordine amministrativo, disciplinare e/o penale.

In considerazione di quanto sopra e delle conseguenze previste dalla legge, SI CONSIGLIA FORTEMENTE DI VERIFICARE LA VALIDITÀ DEL PROPRIO GREEN PASS PRIMA DI RECARSI IN ISTITUTO.

Rimane in capo al personale il ricorso a diverse forme di aspettativa, così come previsto dal CCNL vigente.

Di seguito vengono illustrate le modalità attuative, per il personale e per gli studenti, e le implicazioni di quanto disposto dal DL 111/2021.

ACCESSO ALL'ISTITUTO

Per il personale e per gli studenti, rimangono in vigore le norme già vigenti con autodichiarazione in accesso, misurazione della temperatura corporea con termoscanner in entrata, obbligo di mascherina indossata in tutti i locali al chiuso (ad eccezione dei casi autorizzati), distanziamento non inferiore a un metro, lavaggio/disinfezione frequente delle mani, frequente ricambio d'aria nei locali utilizzati (con finestre aperte ogni qualvolta ciò sia possibile).

Vige il divieto di accedere o permanere nei locali delle istituzioni ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°

Per il personale e per gli studenti, il "green pass" può essere ottenuto seguendo queste istruzioni <https://www.dgc.gov.it/web/ottenere.html> e attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi;
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

L'art. 9-ter nel Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall'art. 1, c. 6 del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, dispone quanto segue:



A.A. 2020-2021

- Tutto il personale con un contratto di lavoro presso il Conservatorio e gli studenti devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 ("green pass") di cui all'art. 9 c. 2. Non sono previste eccezioni all'esibizione del green pass previsto dall'art. 9-ter, c. 1.
- Il Direttore è il soggetto, individuato dall'art. 9-ter, c. 4, tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al c. 1 (per quanto disposto dall'art. 25 comma 9 del D.lgs. 165/2001). Per il personale e per gli studenti, il controllo sulla validità e regolarità avverrà all'ingresso in Istituto e sarà delegato dal Direttore all'Ufficio Personale e a due Coadiutori per turno specificamente incaricati ai quali esibire il green pass. Il personale individuato per questa funzione sarà facilmente identificabile tramite un bollino verde apposto sulla targhetta identificativa che dovrà essere sempre obbligatoriamente indossata.
- Per il personale e per gli studenti, la verifica di validità sarà effettuata dagli operatori incaricati con App VerificaC19 <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>, autorizzata dal Governo italiano e non costituente violazione di privacy.
- Per il personale, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra (al c. 1) da parte del personale è considerato assenza ingiustificata. La norma indicata all'art. 9-ter, c. 2, prevede che il mancato possesso o la mancata esibizione di green pass abbiano immediatamente i seguenti effetti:
 - l'impossibilità di accedere all'Istituto;
 - l'impossibilità di svolgere attività lavorativa a distanza in quanto si è assenti;
 - l'impossibilità di ricorrere ad altre forme giustificative di assenza in quanto obbligatoriamente classificata come assenza ingiustificata;
 - l'automatica trattenuta salariale prevista dal CCNL vigente, prevista per le assenze ingiustificate, applicata dalla giornata in cui avviene la constatazione e fino all'assolvimento dell'obbligo. La constatazione non è derogabile in quanto determinerebbe in capo alle figure preposte l'ipotesi di danno erariale.
- Per il personale, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Nel calcolo, il mancato rispetto decorre dal giorno della constatazione, per qualsiasi ragione la presenza in sede risultasse dovuta (esami, lezioni, diplomi, riunioni, collegi ecc.). Non è possibile derogare alla dimostrazione di adempimento entro i termini indicati perché configurerebbe anche l'ipotesi di danno erariale. Di conseguenza, a titolo di esempio, una constatazione avvenuta il lunedì deve essere sanata dal personale entro giovedì in quanto il venerdì (quinto giorno di assenza) il dipendente è automaticamente collocato in sospensione dal servizio. La sospensione, va ricordato, costituisce uno stop anche all'anzianità di servizio e ai contributi previdenziali.
- Per il personale, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (art. 9-ter, c. 5). In aggiunta alla trattenuta per assenza ingiustificata, applicata d'ufficio dall'Amministrazione, o alla successiva sospensione dal servizio, la sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1.000, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla normativa indicata, è irrogata dal Prefetto a seguito di dovuta segnalazione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e si ravvisano i presupposti per una sanzione disciplinare che può portare anche al licenziamento con preavviso.



A.A. 2020-2021

- Per gli studenti, la sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 1.000, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla normativa indicata, è irrogata dal Prefetto a seguito di dovuta segnalazione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e si ravvisano i presupposti per una sanzione disciplinare che può portare alla sospensione dagli studi con le conseguenze indicate nel Regolamento di disciplina degli studenti.
- Per il personale, le attività didattiche e curricolari sono svolte prioritariamente in presenza (art. 1, c. 1, Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111). La possibilità di erogare eventuali lezioni on line deve essere motivata da esigenze dell'Istituto e non può risultare da una richiesta del docente. Di conseguenza:
 - non potrà essere autorizzata attività didattica a distanza (on line) quale misura surrettizia per non adempiere all'obbligo imposto dal c. 1;
 - non potrà essere autorizzato un monte ore che differisca le lezioni oltre il termine del 31 dicembre 2021 in quanto misura surrettizia per non adempiere all'obbligo imposto dal c. 1.
 - Per il personale e per gli studenti, il riscontro di irregolarità nella certificazione determina l'adozione di idonei provvedimenti secondo i casi, fino alla segnalazione all'autorità giudiziaria per reati penali (es. falso, frode ecc.). Anche in questo caso, la segnalazione è dovuta.
 - Per il personale e per gli studenti, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Non sono tenuti a possedere o esibire il Green Pass coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base delle disposizioni definite dal Ministero della salute. Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero ha fornito le prime indicazioni per il rilascio di certificazioni di esenzione in formato cartaceo e con validità massima fino al 30 settembre 2021. Non è consentita una giustificazione orale. L'esenzione va esibita al Direttore o al personale delegato. I soggetti esentati dalla campagna vaccinale potranno accedere in Istituto previa effettuazione di tampone molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore con modalità che saranno comunicate agli interessati previa dimostrazione dell'effettivo stato di esenzione.

Per gli studenti degli Istituti AFAM (tutti i corsi, senza distinzione di età), la mancanza del "green pass" implica l'impossibilità di accedere all'Istituto per attività in presenza, mantenendo unicamente la possibilità di frequenza a distanza per le discipline collettive a contenuto storico-analitico e assimilati. Le restanti attività pratiche individuali e di gruppo saranno svolte in presenza con esibizione del green pass. Studenti con specifiche esigenze formative, come, ad esempio, quelle di studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, impossibilitati a seguire le lezioni in presenza, dovranno darne comunicazione a direttore@consvi.it. Ad essi si applicheranno le norme previste dall'art. 23, c. 2, del DPCM 2 marzo 2021. L'eventuale accesso senza green pass, aggirando i controlli in entrata o con documentazione che risultasse non autentica, comporta la sanzione disciplinare di sospensione dagli studi con le conseguenze indicate nel *Regolamento di disciplina degli Studenti*, fatte salve le eventuali ulteriori implicazioni di ordine penale.

L'obbligo di green pass non si applica agli studenti di età inferiore a 12 anni. Per gli studenti da 6 a 12 anni permane l'obbligo della mascherina indossata. Gli studenti sotto i 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'adozione dei dispositivi, previa presentazione di specifica



A.A. 2020-2021

documentazione, sono esentati dall'uso della mascherina, ma sono comunque tenuti al rispetto della distanza minima di un metro.

CASI PARTICOLARI: EXTRA-UE

Per il personale e per gli studenti, in caso di vaccinazione parziale in altro Paese comunitario o in caso di vaccinazione parziale o completa in un Paese Extra-UE, il green pass risulterà non valido alla lettura con la App indicata sopra. Di conseguenza, non essendo possibile verificarne l'effettiva validità, l'accesso in Istituto potrà avvenire solo a seguito di apposita certificazione rilasciata dall'AULSS competente in Italia o a seguito di un risultato negativo al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore.

ADOZIONE DELLA MASCHERINA

Con riferimento al DPCM 2 marzo 2021 (in particolare agli allegati 18 e 22) e all'Ordinanza 22 giugno 2021 del Ministro della Salute, la mascherina deve essere regolarmente indossata in tutti i locali al chiuso da tutti gli studenti e da tutto il personale.

Sono esentati:

- Strumenti a fiato e cantanti per la sola durata della lezione o dell'esame, in quanto si adottano le misure previste nell'Allegato 9 "Produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali";
- Bambini sotto i sei anni;
- Soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'adozione dei dispositivi, previa presentazione di specifica documentazione al Direttore;
- Svolgimento di attività didattiche e curricolari nelle quali tutte le persone presenti risultino in possesso di green pass. La presenza anche di una sola persona non in possesso di green pass rende obbligatorio l'uso della mascherina per tutte le persone presenti all'attività didattica.

ACCESSO ALLA BIBLIOTECA

Per gli studenti e il personale del Conservatorio, l'accesso alla biblioteca avviene con le medesime modalità di accesso in Istituto, con le limitazioni indicate in https://www.consvi.it/biblioteca/site/it/orari_e_contatti/.

Per l'utenza esterna, l'accesso alla biblioteca è possibile previo possesso ed esibizione del "green pass", del rispetto delle norme di accesso e con le limitazioni indicate in https://www.consvi.it/biblioteca/site/it/orari_e_contatti/.

ACCESSO AL BAR

Per consumazioni seduti ai tavoli, è necessario il green pass, da esibire all'accesso al bar. È fatto divieto di spostare tavoli e sedie, rispettando il numero massimo di posti per tavolo e trattenendosi esclusivamente per il tempo necessario per mangiare. Ogni spostamento all'interno del bar deve avvenire con mascherina indossata.

ACCESSO AGLI SPETTACOLI

L'accesso agli spettacoli organizzati dal Conservatorio avviene con presentazione di "green pass" e prenotazione obbligatoria del posto da effettuarsi all'indirizzo prenotazioni@consvi.it, oltre al rispetto delle norme generali di accesso sopra richiamate.

ESAMI E DIPLOMI



A.A. 2020-2021

Riconfermando il divieto di permanenza nei corridoi e di assembramenti anche in spazi aperti, tutti gli esami finali e intermedi, così come le verifiche devono avvenire esclusivamente in presenza, pertanto vige l'obbligo di presentarsi con green pass a partire dal 1° settembre p.v.

Agli esami di certificazione, attestazione delle competenze e di ammissione/selezione/audizione si presenterà il solo candidato non accompagnato (segnalare l'eventuale presenza di un pianista accompagnatore al seguito).

Per i diplomi finali nel mese di ottobre, è consentito un massimo di 8 persone (munite di "green pass" e nel rispetto delle norme in accesso, previa comunicazione dei nomi a prenotazioni@consvi.it) per ciascun candidato. Eventuali deroghe motivate devono essere chieste a direttore@consvi.it.

ISOLAMENTO

In caso di contatto con positivi o di insorgenza di casi in sede, va data immediatamente comunicazione al Nucleo Anti-Covid (https://www.consvi.it/amministrazione/site/it/news_dettaglio/id_1821_news_attivazione-nucleo-anti-covid.html) e rimangono valide le indicazioni precedentemente fornite con le apposite circolari sulla base delle linee guida e dei protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Il Comitato Tecnico Scientifico ritiene che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-Cov-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale. In particolare, nel verbale n. 39 del 5 agosto 2021, si precisa che per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, questo periodo possa limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute.

Si ricorda che una gestione difforme dalle prescrizioni fornite espone i terzi al rischio di contagio, mentre in capo al responsabile rimangono le responsabilità di ordine civile ed eventualmente penale.

La Direzione rimane a disposizione per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito alla presente Circolare.

Le norme indicate nella presente circolare non sono discrezionali e/o derogabili. Si confida, pertanto, nel massimo rispetto di quanto indicato.

Vicenza, 17 agosto 2021

Il Presidente
Dott. Filippo Crimi

Il Direttore
M° Roberto Antonello



A.A. 2020-2021

Allegati alla presente:

- DL 6 agosto 2021, n. 111
- Nota MUR n. 0010893 del 7 agosto 2021 a firma della Ministra Messa

Si ricordano le misure di sicurezza richiamate nelle circolari nn. 10, 12 e 15 a.a. 2020/2021 già inviate.